

329 Fatti di bancarotta fraudolenta - Dlgs 14/2019 -Art. 223 (Fatti di bancarotta
fraudolenta). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente |red

Art. 329 Fatti di bancarotta fraudolenta

- 1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 322 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società in liquidazione giudiziale, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.
- 2. Si applica alle persone suddette la pena prevista dall'articolo 322, comma 1, se:
- a) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile.
- b) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il dissesto della società.
- 3. Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'articolo 322, comma 4.

modifiche e precedente normativa |blue

---- precedente normativa di riferimento

Art. 223 (Fatti di bancarotta fraudolenta). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019



329 Fatti di bancarotta fraudolenta - Dlgs 14/2019 -Art. 223 (Fatti di bancarotta fraudolenta). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.

Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 216, se:

- 1. Hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile.
- 2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.

Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 216.

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it

- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

la giurisprudenza |green